

(N. 1567)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile sulla competenza territoriale del giudice per le controversie in materia di agenzia e rappresentanza

ONOREVOLI SENATORI. — Fino alla emanazione della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), l'agente o rappresentante di commercio poteva convenire in giudizio la casa mandante dinanzi al magistrato del luogo ove aveva svolto la sua attività per ottenere il pagamento delle provvigioni o il riconoscimento di altri diritti derivanti dal rapporto, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, che indica quale foro facoltativo anche quello del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. E non poteva sorgere alcun dubbio che tale luogo si identificasse con il domicilio dell'agente o del rappresentante, luogo di pagamento. Infatti tutte le obbligazioni di pagamento vanno eseguite nel domicilio del creditore (ex articolo 1182 del codice civile).

La legge 11 agosto 1973, n. 533, però, non contiene un espresso richiamo all'articolo 20 del codice di procedura civile, pur essendo ispirata al *favor laboratoris*.

Ciò nonostante la suprema corte, con sentenza n. 1596 del 23 aprile 1975, aveva statuito che « la legge 11 agosto 1973, n. 533, facendo rientrare le controversie relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza tra quelle di lavoro (n. 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile), indica come foro competente quello del luogo in cui l'agente prestava la sua opera alla fine del rapporto ».

Successivamente, però, il supremo collegio ha mutato opinione e con la sentenza n. 3747 del 12 agosto 1977 ha escluso « la competenza del giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, poichè la previsione dell'articolo 413 del codice di procedura civile è esclusiva » ed ha stabilito invece che nelle « controversie

in materia di contratto di agenzia è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ».

Poichè, per prassi, il contratto di agenzia e rappresentanza viene stipulato a distanza (perchè la casa mandante invia la proposta che, poi, l'agente o il rappresentante restituisce firmata per accettazione), ne consegue che, in base alle norme del codice civile, il rapporto si intende sorto nel luogo in cui si è perfezionato il contratto e cioè nel luogo in cui è pervenuta l'accettazione della proposta (sede della casa mandante).

Tale interpretazione restrittiva, che oltre a non tener conto dei criteri ispiratori della citata legge 11 agosto 1973, n. 533, pone addirittura gli agenti e rappresentanti di commercio in una posizione di maggiore debo-

lezza rispetto a quella nella quale si trovavano prima dell'emanazione di tale legge, non è però seguita da alcuni giudici di merito.

Tale situazione determina incertezza ed inquietitudine negli innumerevoli rapporti tra le aziende fornitrici ed i loro rappresentanti. Per ovviare ai già citati contrasti giurisprudenziali ed al fine di consentire anche agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di poter fruire — senza ulteriori incertezze interpretative — dello stesso *favor* del quale godono tutti gli altri lavoratori, si rende opportuno aggiungere all'attuale dizione dell'articolo 413 del codice di procedura civile un chiarimento esplicativo con una norma specifica.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Per le controversie indicate al n. 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile competente per territorio è il giudice del luogo in cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.